



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cod. ISTAT
COM 42011

DELIBERAZIONE NUMERO 3 DEL 24-03-21

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 18:00, in videoconferenza, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:


MANFREDI CARLO	P	LORENZETTI LORETTA	P
PERSI MAURO	P	MANONI SANDRO	P
TENTI MELISSA	P	GUERRA DOMENICO	P
TODERI ERMINIO	P	BIAGETTI GIOVANNI	P
LUZIETTI CONSUELO	P	FRANCESCHETTI FABRIZIO	P
MANDOLINI ENRICO	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. [0] Presenti n. [11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DOTT. STEFANO MORGANTI
Assume la presidenza il Sig. MANFREDI CARLO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TODERI ERMINIO
LUZIETTI CONSUELO
FRANCESCHETTI FABRIZIO

Risulta inoltre assente/presente l'Assessore "ESTERNO":




COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

IL SINDACO PRESIDENTE

Sindaco - Presidente: Passiamo al punto successivo, approvazione regolamento Tari e questa è una di quelle cose che chiaramente diventa difficile dare spiegazioni o integrazioni più che altro è un aspetto normativo che deriva un po' dalla ARERA deriva un po' dall'ATA e tante altre cose. L'unica cosa che vi possiamo dire è che le rate saranno due come l'anno scorso una al 16 di settembre e una al 16 di Dicembre. Abbiamo fatto notare al responsabile l'osservazione della minoranza dell'anno scorso che forse era il caso di lasciarla a giugno e poi magari la gente chi non poteva pagare a giugno poteva pagare tranquillamente nei mesi successivi ma così come hanno fatto senza applicazione d'interessi o meno. Ne abbiamo parlato col responsabile dai riscontri che ha avuto, perchè per noi non sarebbe stato un problema tornare a quelle scadenze ma in realtà da un riscontro che ha avuto proprio l'ufficio tributi sul gradimento di questa scelta da parte della gente è stata è testa ottima innanzitutto perché a giugno non ci sono dovuti non ci sono trovati a pagare sia l'IMU che la tari e poi le scadenze ravvicinate settembre-dicembre ha fatto sì delle dimenticanze cioè che la gente non si è dimenticata, perchè la gente magari non è che non paga ma si dimentica perché le rate arrivano insieme una rata giugno poi andarsi a riprendere la rata a dicembre quello se l'è persa quello non sa dov'è l'ha trovata invece il fatto di averne fatta una a settembre e una a dicembre poi la gente ha pagato magari a ottobre oppure ancora sta ancora magari sta ancora pagando però insomma si è avuto un incremento di incassi rispetto alle scadenze normali ma quello che è stato accolto favorevolmente ripeto e avere diversificato le scadenze IMU e TARI in modo che la gente non si è trovata a pagare il 16 di giugno due cose piuttosto che altro insomma questa è l'unica cosa che siamo che almeno io non so se poi qualche consigliere c'ha capito qualcosa in più ma ragazzi qui la materia è veramente è veramente tosta, per non parlare ARERA e quant'altro. Io devo ringraziare il responsabile dell'ufficio tributi perché veramente ha fatto un ottimo lavoro lo stesso lo stesso regolamento l'ha fatto anche per Corinaldo mi sembra che già Corinaldo sia andato in consiglio comunale, comunque ecco qui sono aspetti tecnici chiaramente le vostre domande che verranno fuori verranno estrapolate dalla registrazione e girate allo stesso e poi chiaramente vi darà una risposta magari scritta o orale, come intendete meglio insomma dei chiarimenti in merito. Prego a chi chiede la parola. Prego Guerra.

Cons. Domenico Guerra: Grazie Sindaco noi onestamente nel regolamento non entriamo nel merito rispetto alla proposta che avevamo fatto a suo tempo di anticipare e comunque no di anticipare di mantenere le scadenze era siccome all'anno scorso parlavamo eravamo usciti dalla prima fase della grande emergenza del covid e lo avevamo detto se ci fosse stato un problema di liquidità per l'amministrazione comunale, poi ci è stato detto che non era un problema di liquidità e quindi si poteva diciamo posticipare si potevano posticipare le rate ma se l'ufficio stabilito che, ha stabilito insomma ha accertato, che per il cittadino è più semplice e più diciamo si riesce meglio rispettare i termini va bene non c'è non c'è nessun problema. L'unica cosa che noi, noi intanto ci asteniamo su questo come gruppo, l'unica cosa che vogliamo fare notare ma ovviamente questo è una nostra diciamo osservazione ma anche ascoltando i cittadini ci dovete credere perché comunque ci abbiamo modo di parlare con la gente e insomma qualche dubbio c'è, quando si dice di stabilire con valore regolamentare ed esclusivamente per l'anno 2021 l'esenzione temporanea della Tari per il periodo dal primo marzo 2021 al 31 agosto 2021 mesi sei per tutte le utenze non domestiche in quanto utenze maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali coronavirus, stiamo parlando di un importo che sicuramente mi pare sono €13500 però ecco questo, teniamo conto cioè, avete tenuto conto che l'emergenza del coronavirus ha costretto attività produttive commerciali alla chiusura e quindi attività come in modo particolare bar ristoranti pasticcerie e purtroppo hanno subito i danni maggiori ma ci sono




COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

attività che invece dal covid non è vero che hanno sono state colpite dai provvedimenti dal punto di vista economico dal punto di vista degli incassi e dell'attività ma sicuramente per quello che posso dire io che possiamo dire noi hanno magari avuto anche degli dell'aumento degli introiti quindi ecco avete valutato questa cosa perché sicuramente come avviene in tutte le emergenze c'è chi ci rimette ma c'è anche chi non ci rimette non dico che ci guadagna ma c'è chi non ci rimette quindi ecco avete valutato bene nel momento in cui avete fatto questa scelta che non tutti sono stati danneggiati per quello che riguarda il volume del lavoro di affari eccetera ma insomma ci sono attività che non sono state colpite dai provvedimenti emergenziali ci tenevamo a fare questo osservazione perché insomma è ecco è una cosa che abbiamo sentito dai cittadini quindi riteniamo giusto porla come all'attenzione del sindaco e dell'amministrazione comunale Grazie.

Sindaco - Presidente: Bene rispondo subito perché l'anno scorso è ricordate l'avevamo detto facciamo questo sistema perché è vero che qualcuno magari ha lavorato in più qualcuno ha lavorato in meno ma diciamo che era un sostegno per chi aveva lavorato meno è un premio per chi aveva comunque lavorato in più ma non perché ha lavorato ma perché comunque ha offerto un servizio perché chiaramente quando si è in lockdown, quando la gente non si può spostare e quant'altro uno è costretto a rimanere sul posto e se troviamo anche le attività chiuse, poi tenere aperto o chiuso diventava una scelta perché nessuno obbligava tenere aperto per cui era stato un servizio. Avevamo anche detto che avremmo valutato le situazioni diverse come avevano fatto altri comuni. Parlando sempre con il responsabile dell'ufficio tributi, quando gli abbiamo optato proposto questa diversificazione per carità dice l'anno scorso dice ci ha detto vi ricordate che non ero d'accordo al 100% su questa vostra scelta credevo che la situazione di altri comuni che la ditta doveva presentare la domanda in base al codice ateco formulare la richiesta per il periodo e quant'altro chiaramente rivolgendosi a un commercialista a cui comunque sia per quanto poco magari gli avrebbe richiesto un 50€ di compenso o anche niente però tutta la burocrazia che c'era dietro fatto sta che dove erano stati stanziati 20 sono stati elargiti 3. Questo è stato il risultato ma non perché non c'era necessità ma per la difficoltà e per la burocrazia. Oggi la gente non vuol la burocrazia oggi la gente vuole la semplicità delle cose per cui lui c'ha consigliato caldamente di non intraprendere quel percorso ma di continuare su questa strada tanto è vero che anche altri comuni hanno adottato la nostra stessa strategia per cui ecco ripeto è un compenso che va in parte a compensare quelle che sono le mancate perdite e magari per qualcuno è un premio per aver comunque continuato ad offrire ad offrire un servizio. Prego assessore Lorenzetti.

Cons. Loretta Lorenzetti: Si volevo dire che ovviamente ne abbiamo parlato come diceva il sindaco abbiamo chiesto innanzitutto al responsabile dell'ufficio tributi se questa fosse la via migliore o se era invece possibile applicare una diversificazione quindi al di là di tutte quelle erano poi le difficoltà burocratiche di fare le domande per cui spesso molti hanno rinunciato nei comuni dove hanno previsto questo c'è anche un altro discorso, quello che diceva il sindaco di dare una sorta di premio alle attività che comunque hanno garantito il servizio ma anche una valutazione diversa sul sull'effettivo introito, nel senso che è vero che ci sono tante attività che hanno forse lavorato di più ma è anche vero che molte attività che hanno lavorato di più lo hanno fatto sostenendo dei costi estremamente maggiori pensate a tutto quello che riguarda il rispetto appunto della normativa per il covid-19 comunque qualsiasi attività soprattutto quella che è rivolta ad un pubblico e in questo periodo pur aumentando spesso o a volte insomma gli incassi non necessariamente poi in alcuni casi ha aumentato quello che è l'effettivo guadagno perché ha dovuto sostenere delle spese importanti. Questo è come sentivo di dirlo perché davvero è stato un argomento di discussione a lungo tra di noi ma abbiamo fatto mille ipotesi alla fine abbiamo pensato che uno se dovevamo far rinunciare un'attività che ne aveva effettivamente bisogno perché si



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

trovava di fronte ad una procedura burocratica complessa era preferibile darlo a chi tra virgolette forse non lo necessitava così tanto, piuttosto che non darlo a chi invece ne ha bisogno e due appunto il volume d'affari non necessariamente porta un aumento di guadagni quando ci sono dietro delle spese in molti casi anche di parecchio maggiorate.

Sindaco - Presidente: Altri? Non vedo prenotazioni. Dichiarazioni di voto in merito? Non ci sono dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione accendiamo i microfoni Grazie.

Sindaco - Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di delibera iscritta al punto 3) dell'o.d.g. con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. //
Astenuiti n. 3 (Sigg. Cons. Guerra, Biagetti e Franceschetti)

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari), e l'imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.06 del 29-06-2020 con la quale è stato approvato il Regolamento TARI anno 2020 pubblicata sul portale del federalismo fiscale il 13-07-2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.7 del 29-06-2020 con la quale sono state approvate le tariffe 2020, pubblicata sul portale del federalismo fiscale il 13-07-2020;


VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27-11-2020 con la quale è stato approvato il PEF 2020;

TENUTO CONTO che:

1. Attraverso l'introduzione della lett. b-ter) co 1 nell'art. 183 D.Lgs. 152/2006 è stata di fatto individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito "rifiuto urbano", che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui elocuzione è stata eliminata all'interno di tutto il Decreto legislativo con la creazione di questa nuova categoria di rifiuti "Rifiuti Urbani" e la previsione di cui all'art 198 co. 2-bis D.Lgs. 152/2006, con la quale si prefigura una sorta di "assimilazione per legge" basata esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell'allegato L-quater dal D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020);

2. La disposizione prevede che le utenze non domestiche "possano" conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, previa dimostrazione che siano stati avviati al recupero;

3. I criteri quantitativi previsti nei regolamenti o nelle delibere sull'assimilazione dei Comuni (adottati alla luce di quanto era disposto



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

dall'art. 198 co. 2 lett. g) D.Lgs. 152/2006) sono di fatto non più applicabili, data la soppressione della categoria di rifiuto assimilato e la previsione di uno specifico elenco qualitativo che definisce la nuova categoria di rifiuto urbano prodotto dalle utenze non domestiche nella nuova disciplina ambientale;

4. La nuova disciplina ambientale fa riferimento al solo recupero dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, non ponendosi dunque in linea con la disciplina TARI non modificata dal D.Lgs. 116/2020 la quale fa ancora riferimento ai rifiuti assimilati avviati al riciclo;

5. I riferimenti ai rifiuti assimilati previsti nella disciplina TARI sono stati mantenuti. Il Legislatore ha infatti aggiornato l'art. 283 D.Lgs. 152/2006, e non ha operato invece alcun aggiornamento in merito alla disciplina del tributo TARI;

DATO ATTO pertanto che:

1. La mancanza di un raccordo tra la disciplina ambientale come modificata dal D.Lgs.116/2020 e quella TARI, comporta dunque diversi dubbi applicativi che necessitano di un tempestivo intervento chiarificatore del Legislatore;

2. Tra le questioni da chiarire vi è senz'altro la conferma o meno della validità della nuova disciplina ambientale in materia di TARI; ne deriva la necessità di ottenere dal Legislatore l'indicazione di criteri applicativi più specifici e dettagliati, primo tra tutti quello riguardante il regime agevolativo (riduzione tariffaria o esclusione) riconosciuto a favore degli utenti non domestici che opteranno per il conferimento al servizio privato.

3. Le tipologie di rifiuto urbano elencate nell'Allegato L-*quater* a cui si rimanda e l'elenco delle attività che producono simili rifiuti di cui all'Allegato L-*quinqies* del D.Lgs. 152/2006, si nota come vi siano fattispecie fino ad oggi non tassate che con la nuova disciplina dovranno essere considerate come zone produttive di rifiuti, dunque assoggettabili al tributo.


4. Ci si riferisce soprattutto alle parti di magazzino connesse alle zone di produzione la cui tassabilità è sempre stata incerta, in quanto considerabili come superfici nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili, che alla luce della nuova disciplina sarebbero da considerare come superfici produttive di rifiuti urbani che potranno essere conferiti o meno al servizio pubblico.

5. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA), restando quindi applicabile la PARTE FISSA DELLA TARIFFA; le medesime utenze non domestiche che hanno effettuato la scelta del ricorso al mercato, devono farlo per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

6. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico il contribuente decade automaticamente da ogni eventuale agevolazione tariffaria comunque denominata.

TENUTO conto delle precisazioni del Dipartimento delle Finanze;

RITENUTO opportuno provvedere alla redazione del nuovo testo Regolamentare allo scopo di aggiornare le disposizioni normative;



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe.** Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico" :

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 652**, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: **«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;**

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.


Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale **"Gli enti locali deliberano le TARIFFE E LE ALIQUOTE relative ai tributi di loro competenza ENTRO LA DATA FISSATA DA NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale **"IL TERMINE PER DELIBERARE** le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, **E PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI, è stabilito ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione**"

VISTO IL DECRETO MINISTERO INTERNO 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021";

VISTO IL DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", in quale prevede, tra l'altro :

- **art.30 comma 4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021.** Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

- **art.30 comma 5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.** Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

VISTO il parere favorevole, come in allegato, espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, dott.ssa Marinella Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;


Con votazione palese, espressa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. //

Astenuti n. 3 (Sigg. Cons. Guerra, Biagetti e Franceschetti)



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

D E L I B E R A


- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento per la disciplina TARI (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2021;**
- 3) **di stabilire, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza coronavirus,** le seguenti scadenze di versamento della TARI :
 - **1^ rata versamento ACCONTO entro il 16-09-2021**
 - **2^ rata versamento SALDO CON CONGUAGLIO entro 16-12-2021**
- 4) **di stabilire, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2021, l'Esenzione Temporanea dalla TARI per il periodo dal 1 marzo 2021 al 31 agosto 2021 (mesi 6) per tutte le UTENZE NON DOMESTICHE,** in quanto utenze maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali coronavirus, con imputazione della somma previsionale di € 13.500,00, da inquadrare all'interno dell' Art. 23. "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" dell'allegato Regolamento ;
- 5) **di pubblicare il presente atto deliberativo** sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, **entro il 28 ottobre 2021;** per tale finalità tali atti saranno inseriti **entro il termine del 14 ottobre 2021,** nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;
- 6) di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, a seguito di separata votazione palese espressa per appello nominale, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. //

Astenuti n. 3 (Sigg. Cons. Guerra, Biagetti e Franceschetti)



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE, ALTRESÌ, LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, lì 04-03-2021


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GUERRA LUCIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, lì 04-03-2021

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to SEBASTIANELLI MARINELLA



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MANFREDI CARLO

Il Segretario

F.to DOTT. STEFANO MORGANTI

Il Consigliere Anziano

F.to PERSI MAURO

E' copia conforme all'originale. li,
Il Segretario Comunale
DOTT. STEFANO MORGANTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

li, 21-04-21

Il Segretario

F.to DOTT. STEFANO MORGANTI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 24-03-21 e viene trasmessa all'Ufficio per gli adempimenti di competenza

Il Segretario

F.to
